



REGOLAMENTO

SEGNALAZIONE IMMEDIATA INCIDENTE AEREO O INCONVENIENTE GRAVE

Edizione n° 1 del _____

INDICE

Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Definizione	4
Art. 3	Acronimi ed elementi descrittivi	4
a)	Acronimi	4
b)	Elementi descrittivi	5
Art. 4	Scopo	5
Art. 5	Applicabilità	5
Art. 6	Obbligo di Segnalazione	6
Art. 7	Entrata in vigore	6

Art. 1

Premessa

1. L'art. 687 del Codice della Navigazione (CdN) stabilisce che l'ENAC agisce come unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici.
2. In caso di incidente aereo o di inconveniente grave è necessario che ENAC per lo svolgimento delle proprie funzioni acquisisca tutti gli elementi necessari in modo da garantire un pieno e rapido coordinamento tra l'Ente e gli organismi esterni coinvolti negli eventi di particolare gravità ed emergenza afferenti al settore del trasporto aereo.
3. Il presente Regolamento integra le previsioni di cui al Regolamento UE n. 996/2010, relativo all'obbligo di comunicazione nei tempi previsti del verificarsi di incidenti e inconvenienti gravi, all'Autorità investigativa ANSV.
4. La segnalazione immediata non esime dall'obbligo di applicazione delle apposite Circolari ENAC ove sono riportate le modalità operative per la segnalazione obbligatoria degli eventi, nonché le procedure attuative delle previsioni contenute nella regolamentazione internazionale di riferimento.
5. Per gestire correttamente l'emergenza, nonché per poter dare all'esterno le giuste/opportune informazioni, è necessario che tutti i soggetti coinvolti in un singolo evento, che detengono o sono in grado di ottenere le informazioni dovute, facciano pervenire immediatamente le notizie in loro possesso all'ENAC anche per provvedere all'assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni riportate nel Regolamento (UE) n. 996/2010 e nel Regolamento (UE) n. 376/2014.

Art. 3

Acronimi ed elementi descrittivi

a) Acronimi

- ANSP: *Air Navigation Service Provider*
- ANSV: Agenzia Nazionale Sicurezza Volo
- ENAC: Ente Nazionale Aviazione Civile
- CdN: Codice della Navigazione
- UE: Unione Europea

b) Elementi descrittivi

Sala Crisi ENAC: struttura ENAC istituita in ottemperanza ad apposita Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di curare gli aspetti gestionali ed organizzativi in presenza di eventi di particolare rilevanza e/o gravità afferenti al settore del trasporto aereo.

La Sala Crisi, anche alla luce degli aspetti di riservatezza e di sicurezza che la caratterizzano, costituisce il punto di riferimento in situazioni di emergenza riguardanti sia il campo della security aeronautica civile, sia il campo della *safety* aeronautica civile.

La Sala Crisi ha compiti di supporto ai vari soggetti che istituzionalmente svolgono la funzione di emergenza cosiddetta attiva. Essa garantisce la correttezza e la tempestività dei flussi informativi tra l'ENAC ed i vari Organismi ed Autorità e le Amministrazioni pubbliche nazionali quali la Protezione Civile, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno.

Art. 4

Scopo

1. Il presente Regolamento stabilisce l'obbligo della segnalazione immediata degli incidenti e degli inconvenienti gravi all'ENAC allo scopo di garantire un pieno e rapido coordinamento tra l'Ente e gli organismi esterni coinvolti negli eventi di particolare gravità ed emergenza afferenti al settore del trasporto aereo.

Art. 5

Applicabilità

1. Il presente Regolamento **si applica** in caso di incidenti ed inconvenienti gravi che coinvolgono aeromobili civili di cui al Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il presente Regolamento **non si applica** agli incidenti ed inconvenienti gravi che coinvolgono aeromobili senza equipaggio per i quali non sono richiesti un certificato o una dichiarazione a norma dell'articolo 56, paragrafi 1 e 5, del Regolamento (UE) 2018/1139, a meno che l'evento abbia causato lesioni gravi o mortali a una persona o abbia coinvolto anche aeromobili diversi da quelli senza equipaggio.
3. Il presente Regolamento **non si applica** agli incidenti ed inconvenienti gravi che coinvolgono esclusivamente apparecchi per il "Volo da Diporto o Sportivo" (VDS) di cui al DPR 133/2010, fatta eccezione del caso in cui l'evento avvenga nell'ambito di un aeroporto.
4. Le prescrizioni di cui al presente Regolamento **si applicano** alle seguenti organizzazioni:
 - a) Gestori di aeroporti/eliporti;
 - b) Concessionari di aeroporti di aviazione generale;
 - c) Fornitori di servizi della navigazione aerea;
 - d) Vettori aerei.

5. La segnalazione immediata non esime dall'obbligo di applicazione delle apposite Circolari ENAC ove sono riportate le modalità operative per la segnalazione obbligatoria degli eventi, nonché le procedure attuative delle previsioni contenute nella regolamentazione internazionale di riferimento.

Art. 6

Obbligo di Segnalazione

1. Nel caso l'evento da segnalare sia un incidente o un inconveniente grave, le organizzazioni di all'art. 5 hanno l'obbligo di segnalare l'evento con immediatezza alla Sala Crisi ENAC con le modalità di seguito indicate.
2. Le comunicazioni vanno trasmesse per telefono al seguente numero operativo H24:

06/44596475

3. Al fine di facilitare la ricezione e gestione delle informazioni da parte della Sala Crisi ENAC è possibile utilizzare il seguente indirizzo email:

salacrisi@enac.gov.it

4. **Resta comunque obbligatoria la comunicazione telefonica** in quanto l'utilizzo dell'email è da considerarsi complementare e non sostitutivo della predetta modalità.
5. Le comunicazioni devono contenere, dove applicabili, le seguenti informazioni:
 - identificazione e qualifica del soggetto che effettui la comunicazione (con l'indicazione della relativa organizzazione di appartenenza, con un recapito telefonico);
 - tipo e marche di identificazione dell'aeromobile coinvolto nell'evento (ad es. Cessna 172 marche I-ABCD);
 - luogo dell'evento, nel modo più circostanziato possibile (ad es. località XXX, comune di YYY, provincia ZZZ; oppure monte XXX, altitudine m. 1234, comune YYY, provincia ZZZ; oppure aeroporto di XXX);
 - data e ora UTC presunta dell'evento;
 - persone a bordo, con l'indicazione di eventuali persone ferite/decedute;
 - danni riportati dall'aeromobile;
 - se possibile, preliminare descrizione sintetica dell'evento;
 - l'indicazione della presenza a bordo di eventuali merci pericolose.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere da 10 giorni dalla pubblicazione sul sito www.enac.gov.it